

VERBALE DI ACCORDO

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 01 Ottobre 2004, e in particolare l'articolo 42 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 05 Luglio 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

richiamata

la premessa al citato c.c.n.l. 01 Ottobre 2006, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di e Lodi, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai e gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI,

rilevato

- che l'accesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia ed affini non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale;

concordano

di promuovere congiuntamente nei confronti degli Organi istituzionali tutte le azioni necessarie al fine di definire ed introdurre nell'ordinamento giuridico i requisiti indispensabili per il legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale edile ed affine, industriale e artigiana, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione europea in tema di libertà dell'iniziativa economica privata, tenendo conto delle proposte avanzate dalle Associazione Artigiane in sede parlamentare.

In particolare, i requisiti di cui sopra devono riguardare la professionalità dell'imprenditore.

Letto, confermato e sottoscritto.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI

• la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DELLA CASSA EDILE DI MILANO E LODI

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

visti

- il contratto collettivo nazionale di lavoro 01 Ottobre 2004;
- le prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano;

si conviene

di modificarle ed integrarle come segue:

- 1) Il termine di presentazione della domanda è di un anno per tutte le prestazioni.
Per la prestazione “Contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici” il termine 30 giugno è sostituito dal termine 31 dicembre.
- 2) A partire dall'erogazione dell'anno 2007, la prestazione “Premio di fedeltà per operai” viene erogata, in presenza di tutti i requisiti previsti, senza obbligo di richiesta alla Cassa Edile da parte dei beneficiari.
Tale semplificazione - voluta dalle parti sociali - è mirata alla miglior diffusione della prestazione in parola.
In relazione a quanto precede l'impresa, previa segnalazione della Cassa Edile, comunicherà agli interessati stessi il riconoscimento del premio di fedeltà.
- 3) La seconda parte del primo comma della disciplina del “Premio di fedeltà per operai” è sostituita dalla seguente:
“Ai fini della maturazione del predetto requisito, non rilevano gli eventuali cambiamenti del nome o della ragione sociale dell'impresa né i trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, purché debitamente comunicati dalle imprese stesse alla Cassa Edile.”

- 4) "Prestazione per abbandono del settore a causa di grave infortunio".
All'operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l'INAIL abbia riconosciuto un'invalidità permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66% e che, in conseguenza dell'invalidità, non possa più proseguire l'attività nel settore edile, la Cassa Edile eroga un importo *una tantum* di euro 25.000,00.
La Cassa Edile definisce le modalità per l'accertamento dell'effettivo abbandono del settore edile da parte dell'operaio nonché quelle per l'erogazione della prestazione.
- 5) "Concorso alle spese per ospitalità degli operai presso i centri convenzionati con la Cassa Edile".
Le parti si impegnano a rivedere la disciplina di cui all'accordo provinciale 25 luglio 2005, al fine di individuare nuove e diverse soluzioni che consentano l'effettiva fruibilità della prestazione da parte dei lavoratori interessati.
- 6) Il diritto del lavoratore alle prestazioni della Cassa Edile di Milano, richieste nei termini, decade decorsi cinque anni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Letto, confermato e sottoscritto.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia - CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

ORARIO DI LAVORO

A integrazione del contratto integrativo provinciale 5 dicembre 2003 in materia di orario di lavoro:

si prevede che :

nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

CASSA EDILE

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi risultano così determinate:

	a carico impresa	a carico operaio	totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	(*) 3,500%	-----	(*) 3,500%
- Fondo MIPI	0,100%	-----	0,100%
- Istruzione professionale	1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza	(**) 0,200%	-----	(**) 0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
- Previdenze sociali	2,500%	0,500%	3,000%
Totali	8,263%	1,463%	9,726

(*) 5,000% per le imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato alle Casse edili del sistema ANCE meno di 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati, certificate dalle Casse stesse secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile di Milano e Lodi.

(**) il contributo è dovuto entro un massimale pari a euro 1.291,00 annue per impresa.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano e Lodi, sentite le parti stesse.

Crescita professionale dei lavoratori del settore

Oltre all'intensificazione degli sforzi per l'organizzazione dell'attività formativa dei lavoratori , si prevede l'attuazione dei moduli formativi da tenersi direttamente nel cantiere già programmati dall'Esem di Milano e Lodi (ad es. modulo E1 , muratura base).

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI INFORTUNI GRAVI

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

rilevato

- che l'INAIL eroga agli infortunati, a decorrere dal quarto giorno successivo all'evento e fino al permanere dell'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui agli articoli 66 e seguenti del D.P.R. n. 1124/1965, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore e degli eventuali familiari;
- che lo scopo dell'erogazione è parzialmente vanificato, in particolare nei casi di infortunio grave, dalla corresponsione dell'importo da parte dell'INAIL solo al termine dell'assenza dal lavoro conseguente all'evento;

si conviene

che, in caso di infortunio grave con prognosi non inferiore a 30 giorni, l'impresa, a seguito di richiesta scritta, è tenuta ad anticipare una quota del trattamento di fine rapporto maturato non superiore al 50% della retribuzione lorda che il dipendente infortunato avrebbe percepito durante l'assenza dal lavoro.

L'ipotesi di anticipazione di cui al presente accordo è aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 2120 del codice civile.

Le parti si impegnano a proporre interpello all'Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di escludere dall'imponibile fiscale e contributivo i prestiti concessi dalle imprese ai lavoratori in caso di infortunio grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia –
CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

VERBALE DI ACCORDO SUGLI ADEMPIMENTI PER I LAVORATORI STRANIERI

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

visti

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 5, 5-bis e 22 del decreto stesso;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contratto collettivo nazionale 01 Ottobre 2004;

tenuto conto

- delle disposizioni amministrative emanate dai Ministeri del lavoro e dell'Interno per l'applicazione della normativa sui lavoratori stranieri in Italia;
- del ruolo fondamentale ricoperto dal fattore umano nelle attività edili ed affini e della crescente presenza, tra le maestranze del settore, di lavoratori immigrati;

ritenuto

- di dover garantire la massima collaborazione da parte delle imprese e dei lavoratori stranieri per tutti gli adempimenti di legge necessari a consentire la regolare presenza e permanenza dei predetti lavoratori nel territorio italiano;

si concorda quanto segue.

Le imprese provvederanno a consegnare tempestivamente ai lavoratori stranieri la documentazione di propria competenza, necessaria all'instaurazione o alla prosecuzione del regolare rapporto di lavoro. I lavoratori sono tenuti a comunicare all'azienda tutti i dati indispensabili per la predisposizione dell'anzidetta documentazione, nonché a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Al ricevimento del rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori sono tenuti a fornirne copia al datore di lavoro. In caso di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, i lavoratori devono informarne immediatamente il datore di lavoro, trasmettendogli copia del relativo atto amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI
- Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE
EDILI ED AFFINI DI LODI
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di
Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia –
CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. –
DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. -
DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

VERBALE DI ACCORDO SULLA DISCIPLINA DEI VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO E LODI

In LODI, il 16 OTTOBRE 2006

tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
- l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia – CASARTIGIANI;
- la CNA Provinciale Milanese
- l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

,

si conviene quanto segue

a decorrere dal mese di settembre 2006, l'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano e Lodi è sostituito dal testo allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI

la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;
l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia –
CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. – DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI

ARTICOLO 4 - "REGOLAMENTO DELLE GESTIONI" DELLA CASSA EDILE DI MILANO E LODI

Trasmissione della denuncia mensile

La denuncia mensile, di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Il comitato di gestione definisce le modalità ed i mezzi di trasmissione della denuncia.

La mancata presentazione della denuncia costituisce inadempimento e pertanto l'impresa non si considera in regola.

Regolarità contributiva e versamento dei contributi

- A) L'impresa deve effettuare il versamento del contributo con l'aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto.

In caso di adempimenti tardivi, l'impresa deve versare gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 3 punti.

Per i pagamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa è tenuta a corrispondere ulteriori interessi moratori calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% dell'importo minimo della sanzione civile prevista dalla legge nei casi di omissione contributiva nei confronti dell'INPS.

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre-marzo per la cartella di luglio ed al periodo aprile-settembre per quella di dicembre.

- B) L'impresa che sia iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al c.c.n.l. di settore da almeno 60 mesi e che durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione e abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame, deve provvedere al pagamento dei contributi per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale con l'aliquota del 2%, entro i termini e con le modalità indicate nel precedente punto A), 1° comma.

Conseguentemente, l'aliquota contributiva per previdenze sociali a carico dei lavoratori è proporzionalmente ridotta allo 0,40% da calcolarsi sull'imponibile salariale.

Il periodo di fruizione dell'agevolazione contributiva coincide con l'anno di bilancio. L'agevolazione compete alle sole imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

L'impresa che perde il diritto alle agevolazioni per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere delle agevolazioni trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

PRESTAZIONE CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sette giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 100,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica, per un solo episodio di malattia nell'anno. Nel caso in cui la malattia abbia una durata inferiore a tre giorni, la prestazione è ridotta a 60,00 ed a 30,00 euro se la durata è, rispettivamente, di due o di una giornata.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al primo evento nell'anno - ad inviare alla Cassa Edile copia del certificato medico.

Il diritto all'indennizzo per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate 1.800 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano e Lodi.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° ottobre 2006 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2008 per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 250.000,00 euro annui. Nel caso in cui l'importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le parti dovranno, nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia. Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di rispettare l'importo massimo annuo previsto.

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni della provincia di Lodi, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE IMPIEGATI

In conformità all'accordo nazionale 05 Luglio 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 42 del c.c.n.l. 1 Ottobre 2004.

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai, salvo quanto segue.

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 42 del c.c.n.l. 01 Ottobre 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi mensili massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

Livelli	<u>Dal 1° settembre 2006</u>	<u>Dal 1° settembre 2007</u>
7	€ 35,92	€ 83,81
6	€ 32,32	€ 75,42
5	€ 26,94	€ 62,85
4	€ 25,14	€ 58,66
3	€ 23,34	€ 54,47
2	€ 21,01	€ 49,02
1	€ 17,96	€ 41,90

INDENNITA' TRASPORTI IMPIEGATI

L'indennità trasporti urbani ed extraurbani, precedentemente dovuta nella misura di euro 49,77 mensili, è elevata a euro 55,86 mensili a decorrere dal 1° settembre 2006.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscano, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura della indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 55,86 : 173 x 8).

MENSA IMPIEGATI

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° settembre 2006, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 96,43 mensili. Dal 1° settembre 2007 la misura è elevata a euro 110,57 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le anzidette modifiche, rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni della provincia di Lodi, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

Tale indennità comprende e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi nazionali e dai relativi accordi integrativi per le provincia di Lodi: superminimi collettivi territoriali, indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione e indennità di disagio.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'Accordo nazionale 05 Luglio 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dell' articolo 42 del c.c.n.l. 1 Ottobre 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. vigente - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Lodi, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano e Lodi, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- consumi di materie prime;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie;
- numero delle notifiche preliminari di inizio lavori alle A.S.L.;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto delle misure massime di cui all'accordo nazionale 05 Luglio 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

* * * * *

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 42 del c.c.n.l. 01 ottobre 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

	<u>Dal 1° settembre 2006</u>	<u>Dal 1° settembre 2007</u>
Operai di produzione		
Operai di quarto livello	€ 0,15	€ 0,34
Operai specializzati	€ 0,14	€ 0,32
Operai qualificati	€ 0,12	€ 0,28
Operai comuni	€ 0,10	€ 0,24

* * * * *

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo.

INDENNITA' TRASPORTI

A decorrere dal 1° settembre 2006, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,37 a euro 2,66 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscano, per recarsi e per tornare dalla loro abitazione al posto di lavoro, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

MENSA

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.a., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.a. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 11,67 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2006.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 6,00 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2006 e ad euro 6,86 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2007. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.

- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Per la stampa degli integrativi provinciali artigiani di Milano e Lodi viene costituita una commissione composta dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni sindacali delle provincie di Milano e di Lodi

DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° settembre 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI LODI
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Provincia di Lodi;

l'UNIONE ARTIGIANI di Lodi e Provincia - CASARTIGIANI

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

la CNA Provinciale Milanese

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLA PROVINCIA DI LODI

l'Unione Artigiani della Provincia di Milano - CLAAI